



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO : Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle n. 5 imprese individuali e n. 2 società di capitali, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e dell'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con L. 11 settembre 2020, n. 120.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI : - l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

- la L. 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed, in particolare, l'art. 8; Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

- la L. 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese";

- la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/c del 14 giugno 2005 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione al Registro delle Imprese di imprese e società non più operative (legge n. 340 del 2000, All. A, n. 9)";

CONSIDERATO il I comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004 venga disposto con determinazione del Conservatore, in riforma al dettato precedente, con il quale si delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

RILEVATO che il richiamato D.P.R. n. 247/2004, come riformato dal citato art. 40 del D.L. n. 76/2020, si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese individuali e delle società di persone non più operative;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

CONSIDERATO, in particolare, che il D.P.R. n.247/2004 dispone che l'Ufficio del Registro delle Imprese inviti gli amministratori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro, nonché alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa, ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività;

ATTESO che, decorso il termine di trenta giorni, il Conservatore del Registro delle Imprese, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle imprese/società dal Registro medesimo;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte di quanto indicato nel precedente capoverso, ma, altresì, alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;



CONSIDERATO, peraltro, che la maggioranza delle imprese/società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente, obbligo avvalorato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella medesima situazione, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CONIUGATO, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RAMMENTATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Reggio Calabria è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;

PRESO ATTO che la pubblicazione all'Albo camerale ed in apposita sezione del sito istituzionale della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dal D.P.R. n. 247/2004, più volte citato, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e ritenuto di procedere per le società individuate con le modalità sopra descritte, in caso di P.E.C. attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 336 del 19/12/2023 di avvio del XVI procedimento di cancellazione d'ufficio di:

- n. 1 imprese individuali per decesso dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 247/2004;

- n. 1 imprese individuali per irreperibilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004;

- n. 6 imprese individuali per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;

- n. 34 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004;

- n. 29 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004 e per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;

- n. 12 società di capitali in liquidazione, in quanto non hanno depositato il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2490, sesto comma, cod. civ.;



• n. 5 imprese individuali e n. 2 società di capitali, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva;

PRESO ATTO che risulta che per le imprese specificate nell'elenco allegato alla determinazione su indicato col n. 7 è stata disposta la confisca del patrimonio aziendale, divenuta definitiva;

RAMMENTATO, altresì, che gli elenchi delle imprese e le comunicazioni di avvio dei procedimenti finalizzati alla loro cancellazione d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e dell'ultimo comma dell'art. 2490 cod.civ., vengono pubblicati in Albo camerale e sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazione d'ufficio di imprese individuali, società di persone e consorzi non operativi, di società di capitali in liquidazione e di imprese il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva";

TENUTO CONTO che l'informazione relativa alla confisca definitiva del patrimonio aziendale ed all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese è stata fornita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente camerale avvenuta a far data dal 20 dicembre 2023 e fino alla data odierna nella sezione "Registro imprese > Cancellazione d'ufficio di imprese individuali, società di persone e consorzi non operativi, di società di capitali in liquidazione e di imprese il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva";

PRESO ATTO che i soggetti interessati e legittimati non hanno comunicato la volontà di interrompere il procedimento di cancellazione d'ufficio nel termine loro concesso;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere d'ufficio, ai sensi del DPR 247/2004 e dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76;

DETERMINA

a) di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese n. 5 imprese individuali e n. 2 società di capitali, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva i cui dati anagrafici sono indicati nell'elenco dell' **Allegato 1** del presente provvedimento ;

b) che la notificazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell' elenco allegato avvenga mediante pubblicazione nell'Albo Camerale on line e nella sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio di imprese individuali, società di persone e consorzi non operativi, di società di capitali in liquidazione e di imprese il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva" del presente provvedimento e dell'elenco delle imprese/società interessate (Allegato 1) per 7 (sette) giorni consecutivi;

c) dalla scadenza di tale termine decorrerà l'ulteriore termine di quindici giorni, entro cui potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.L. n. 76/2020

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 62 del R.D n. 2011/1934 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFICO

Dott.ssa Paola Borgia

IL CONSERVATORE DEL R.I.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.